



CONSIGLIO METROPOLITANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 16 DEL 16/10/2024

Proponente: Giampiero Soru

OGGETTO: Modifica e adeguamento del regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (I.P.T.) di cui art. 56 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 31 in data 28/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 (sezione strategica e sezione operativa);
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 in data 18/12/2023 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2024/2026 e la Nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 1 del 08/01/2024 è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per il triennio 2024-2026 nonché assegnate le risorse ai competenti dirigenti;
- con Decreto del sindaco metropolitano n. 81 del 03/05/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;

Visti/e:

- il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Tuel, successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 4 febbraio 2016 n. 2 avente ad oggetto: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha attribuito alle province la facoltà di istituire, tramite l'adozione di un apposito regolamento, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico;
- Regolamento dell'Imposta Provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA (in seguito denominato Regolamento IPT) approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n.27 del 6 luglio 2017;

Premesso che:

- l'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" , in materia di imposte indirette e tributi locali, stabilisce che *"Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti"*;
- l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, definisce le caratteristiche degli enti del Terzo Settore e ne richiede l'iscrizione, ai fini costitutivi, nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS): *"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore"*.
- l'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, che, nelle norme transitorie prevede: *"fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente Decreto entro il 31 dicembre 2023"*;

Considerato che a seguito delle disposizioni normative sopra richiamate è necessario procedere all'adeguamento della disciplina regolamentare in materia di Imposta Provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA;

Rilevato che il testo dell'attuale regolamento I.P.T. della Città Metropolitana di Cagliari all'articolo 4 comma 2 prevede la seguente agevolazione fiscale:

- *"Sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:*

a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (articolo 21, decreto legislativo n. 460/1997);"

Considerato che per adeguare la disciplina regolamentare in materia di IPT è necessario procedere alla sostituzione del comma 2 lett. a) dell'art. 4 del Regolamento IPT, nel modo seguente: *"a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dagli enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), iscritte al registro previsto dall'art. 45, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale previa dichiarazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al P.R.A. è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali"*;

Considerata altresì la necessità di integrare il Capo IV del Regolamento IPT, in materia di recuperi dell'imposta aggiungendo, dopo l'art 15, il seguente articolo:

"Art. 16 – Recuperi

1. *L'avviso di accertamento esecutivo è predisposto dalla Città Metropolitana di Cagliari per il recupero dell'imposta, della sanzione e degli interessi e provvede a notificarlo al contribuente, nei termini e nelle forme di legge.*
2. *In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'Imposta si applicano le sanzioni stabilite dalla legge.*
3. *In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*
4. *Se il contribuente non provvede al pagamento entro i termini stabiliti con l'avviso di accertamento esecutivo la Città Metropolitana di Cagliari procederà alla riscossione coattiva.*
5. *Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione secondo le modalità prevista dalla normativa vigente.*
6. *Il contribuente, con propria istanza, può chiedere la dilazione e la rateazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata alla Città Metropolitana di Cagliari, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dichiarazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.”;*

Considerato che a seguito dell'introduzione del nuovo art. 16 i precedenti articoli 16 Sanzioni e 17 norme finali acquisiscono una nuova numerazione: 17 Sanzioni e 18 Norme finali;

Considerato altresì che con disposizione del D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 è stata modificata la misura delle sanzioni per cui è necessario adeguare il regolamento IPT, modificando il precedente articolo 16 (nuovo articolo 17) relativo alle Sanzioni sostituendo il comma 1 nel seguente modo:

“Art. 17 Sanzioni

1. *La sanzione applicabile per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo n.471 del 18 dicembre 1997 ed è disciplinata dal Decreto Legislativo n.472 del 18 dicembre 1997.”;*

Visto il parere del collegio dei revisori agli atti;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. **di approvare** le seguenti modifiche indicate in premessa al Regolamento dell'Imposta Provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA:

- sostituire il comma 2 lett. a) dell'art. 4 del Regolamento IPT, nel modo seguente: *“a) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dagli enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), iscritte al registro previsto dall'art. 45, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale previa*

dichiarazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al P.R.A. è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali”,

- aggiungere, dopo l'art 15, il seguente articolo 16:

“Art. 16 – Recuperi

1. L'avviso di accertamento esecutivo è predisposto dalla Città Metropolitana di Cagliari per il recupero dell'imposta, della sanzione e degli interessi e provvede a notificarlo al contribuente, nei termini e nelle forme di legge.

2. In caso di omesso, ritardato o parziale pagamento dell'Imposta si applicano le sanzioni stabilite dalla legge. La sanzione è dovuta:

a) dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

b) dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica.

3. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. Se il contribuente non provvede al pagamento entro i termini stabiliti con l'avviso di accertamento esecutivo la Città Metropolitana di Cagliari procederà alla riscossione coattiva.

5. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione secondo le modalità prevista dalla normativa vigente.

6. Il contribuente, con propria istanza, può chiedere la dilazione e la rateazione del pagamento delle somme dovute. L'istanza deve essere presentata alla Città Metropolitana di Cagliari, a pena decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dichiarazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.”;

- sostituire il comma 1 del precedente articolo 16 (nuovo articolo 17) nel modo seguente:

“Art. 17 – Sanzioni

1. La sanzione applicabile per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo n.471 del 18 dicembre 1997 ed è disciplinata dal Decreto Legislativo n.472 del 18 dicembre 1997.”;

*2. **di approvare** conseguentemente il nuovo testo del Regolamento IPT allegato alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente il precedente testo di cui alla Deliberazione di Consiglio Metropolitan n.27 del 6 luglio 2017;*

*3. **di provvedere** alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa;*

*4. **di notificare** copia del presente atto e del nuovo Regolamento IPT all'Automobile Club d'Italia - Ufficio Provinciale del P.R.A. di Cagliari;*

*5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.*



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

SETTORE 5 -
FINANZE E TRIBUTI

Servizio Fiscale
Tributi Inventario

Ufficio Tributi

Viale F. Ciusa, 21
09131 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 del
parere **Favorevole di regolarità tecnica.**

Eventuali note:

Cagliari lì 16/10/2024

Il Dirigente del Settore
Giampiero Soru
